

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



Indice

Tabella "Adempimenti in caso di sinistro"	pag.	1.1
Nota Informativa	pag.	2.1
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003	pag.	3.1
Glossario	pag.	4.1
Sezione Persona	pag.	5.1
A) Infortuni del conducente	pag.	5.1
Condizioni valide per tutte le Opzioni	pag.	5.1
Rischi Assicurati	pag.	5.7
1 - Opzione "Infortuni CARD"	pag.	5.7
2 - Opzione "Infortuni del conducente"	pag.	5.9
Condizione particolare Trasportati	pag.	5.13
3 - Opzione "Infortuni del conducente e del tempo libero"	pag.	5.14
4 - Opzione "Infortuni Veicoli non assicurati"	pag.	5.20
B) Sospensione della Patente	nag	5 22

Adempimenti in caso di sinistro

Garanzia interessata	Cosa fare ENTRO 5 GIORNI	Per la liquidazione del danno
Infortuni del conducente e della Vita Privata	Denuncia dell'Infortunio all'Agenzia a cui è assegnata la polizza o alla Direzione di Vittoria con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale.	Certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Per i colpi di frusta occorre il certificato di Pronto Soccorso in originale. In caso di Frattura Ossea occorre presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, del verbale di Pronto Soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica. In caso di rimborso delle spese sanitarie presentare copia integrale della cartella clinica (in caso di ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relativa notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.
Sospensione Patente	Denuncia all'Agenzia ed istanza per la revoca del provvedimento	

Nota Informativa

Contratto di assicurazione - Sezione Persona Autovetture (Reg. ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 43

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Indirizzo PEC: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it - (n. verde 800.016611)

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del

29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 - R. E. A. N. 54871 Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008.

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 422,952.098 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 293,105.985 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo se presente la garanzia Responsabilità Civile Auto. Nel caso in cui non sia presente tale garanzia, ha durata annuale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

"Avvertenza"

Nel caso in cui il contratto non preveda anche la garanzia Responsabilità Civile Auto, il Contraente ha facoltà di disdetta a mezzo telefax o raccomandata da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.

Termini e modalità per l'esercizio della disdetta sono regolati all'articolo "Proroga del contratto".

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

A) Infortuni del conducente e della Vita Privata

Il contratto consiste in un'assicurazione contro gli infortuni subiti dal conducente del veicolo durante la circolazione e/o la Vita Privata, secondo l'opzione assicurativa scelta.

Sono previste, infatti, più "opzioni":

Opzione "INFORTUNI CARD"

La copertura assicurativa è prestata per gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione in caso di sinistro CARD a cui sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n° 209 e del relativo regolamento attuativo (d.p.r. 18 luglio 2006, n° 254) e successive modifiche.

E' assicurato il solo caso di "invalidità permanente".

La garanzia è prestata nella forma sulla targa (collegata, quindi, al veicolo identificato in polizza).

L'indennizzo è corrisposto solo nei casi di responsabilità, parziale o totale, dell'assicurato nel sinistro card e sono indennizzate le sole lesioni fisiche, oggettivamente constatabili, per la parte che abbia avuto per conseguenza un'invalidità permanente fino al 9% compreso.

L'invalidità permanente pari al 9% rappresenta il massimo grado di lesione indennizzabile; in caso di lesione che abbia avuto per conseguenza un'invalidità permanente superiore al 9%, Vittoria calcolerà l'indennizzo come se la lesione fosse del 9%.

Opzione "INFORTUNI DEL CONDUCENTE"

La copertura assicurativa è prestata per gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione dei Veicoli assicurati.

Sono assicurati i casi: "morte", "invalidità permanente", "ricovero"" e "rimborso spese sanitarie".

La garanzia può essere prestata in forma:

- nominativa (collegata, quindi, al soggetto identificato in polizza) oppure
- sulla targa (collegata, quindi, al veicolo identificato in polizza).

Opzione "INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DEL TEMPO LIBERO"

La copertura assicurativa è prestata per gli infortuni subiti dal Contraente e dai componenti il suo Nucleo Famigliare durante le attività della Vita Privata (extraprofessionali). I componenti del nucleo familiare devono essere conviventi con il Contraente (salvo i figli a carico che possono non essere conviventi) e devono risultare iscritti nelle stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.

Sono assicurati i casi: "morte", "invalidità permanente", "ricovero"" e "rimborso spese sanitarie".

Opzione "INFORTUNI VEICOLI NON ASSICURATI"

La copertura assicurativa è prestata per gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione in caso di collisione avvenuta tra il veicolo assicurato ed un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione. Sono assicurati i casi: "morte" e "invalidità permanente".

La garanzia può essere prestata in forma:

- nominativa (collegata, quindi, al soggetto identificato in polizza) oppure
- sulla targa (collegata, quindi, al veicolo identificato in polizza).

Per i dettagli delle coperture assicurative si rimanda al capitolo "Rischi assicurati".

A

Т

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Si precisa che la copertura, in presenza di determinate circostanze non è prevista. Per il dettaglio si rimanda alle "Condizioni valide per tutte le opzioni", articolo "Rischi non assicurati".

"Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di somme assicurate e di franchigie.

Somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite Vittoria si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture per le quali è prestata la garanzia.

Franchigie: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli articoli "Franchigia per il caso di invalidità permanente" delle diverse opzioni del capitolo "Rischi assicurati".

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche secondo le opzioni previste.

Opzione "INFORTUNI CARD"

Con questa opzione si ha la possibilità di scegliere due distinte somme assicurate e non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia.

La somma assicurata, indicata nel contratto, è la base di riferimento per il calcolo dell'indennizzo da corrispondere all'assicurato nel caso si verifichi un sinistro che abbia colpito le garanzie prestate e si intende ridotta al 50% in caso di sinistro card con parziale responsabilità a carico dell'assicurato (card concorsuale).

L'invalidità permanente pari al 9% rappresenta il massimo grado di lesione indennizzabile; in caso di lesione che abbia avuto per conseguenza un'invalidità permanente superiore al 9%, Vittoria calcolerà l'indennizzo come se la lesione fosse del 9%.

Esempio

- 1) Somma assicurata: € 50.000
 - Postumi Invalidanti accertati: 3%
 - 1) Grado di responsabilità dell'assicurato: 100% Indennizzo riconosciuto: € 1.500 (3x€ 500)
 - 2) Grado di responsabilità dell'assicurato: 50% Indennizzo riconosciuto: € 750 (3x€ 250)
 - 3) Grado di responsabilità dell'assicurato: 30% Indennizzo riconosciuto: € 750(3x€ 250)
- 2) Somma assicurata: € 100.000

Postumi invalidanti accertati: 3%

- 1) Grado di responsabilità dell'assicurato: 100% Indennizzo riconosciuto: € 3.000 (3x€ 1.000)
- 2) Grado di responsabilità dell'assicurato: 50% Indennizzo riconosciuto: € 1.500 (3x€ 500)
- 3) Grado di responsabilità dell'assicurato: 30% Indennizzo riconosciuto: € 1.500 (3x€ 500)

3) Somma assicurata: € 100.000

Postumi invalidanti accertati: 15%

- 1) Grado di responsabilità dell'assicurato: 100% Indennizzo riconosciuto (postumi invalidanti: massimo 9%): € 9.000 (9x€ 1.000)
- 2) Grado di responsabilità dell'assicurato: 50% Indennizzo riconosciuto (postumi invalidanti: massimo 9%): € 4.500 (9x€ 500)
- 3) Grado di responsabilità dell'assicurato: 30% Indennizzo riconosciuto: € 4.500 (9x€ 500)

Opzione "INFORTUNI DEL CONDUCENTE"

Per questa opzione è possibile scegliere la somma assicurata fino al limite massimo stabilito ed è prevista una franchigia pari al 3% per somme assicurate oltre € 100.000, mentre per somme assicurate pari o inferiori a € 100.000 non si applica alcuna franchigia.

Esempio

A) Somma assicurata: € 40.000 Postumi Invalidanti accertati: 3%

Indennizzo riconosciuto senza franchigia: € 1.200 (3x€400)

B) Somma assicurata: € 120.000 Postumi invalidanti accertati: 6%

Indennizzo riconosciuto senza franchigia per i primi € 100.000: € 6.000 (6x€1.000)

Indennizzo riconosciuto per i restanti € 20.000: € 600 (3x€200)

Indennizzo totale: € 6.600 (€ 6.000 + € 600)

Opzione "INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DEL TEMPO LIBERO"

Per questa opzione è possibile scegliere la somma assicurata fino al limite massimo stabilito e sono previste franchigie diverse secondo che il sinistro sia subito dagli assicurati in qualità di conducenti o di trasportati dei Veicoli assicurati oppure il sinistro sia relativo a rischi diversi:

- 1 Sinistri subiti dagli assicurati in qualità di conducenti o di trasportati dei Veicoli assicurati: franchigia pari al 3% per somme assicurate oltre € 100.000.
- 2 Sinistri subiti dagli assicurati in relazione a rischi diversi da quelli di cui al punto 1): franchigia pari al 3% su tutta la somma assicurata.

La somma assicurata è suddivisa secondo il numero dei componenti del Nucleo Famigliare al momento del sinistro.

Esempio

A) Somma assicurata: € 100.000

Tipo di sinistro: subiti dagli assicurati in qualità di conducenti o di trasportati dei Veicoli

assicurati

Numero componenti Nucleo Famigliare al momento del sinistro: 2

Somma assicurata per ciascun componente: € 50.000

Postumi Invalidanti accertati: 3%

Indennizzo riconosciuto senza applicazione della franchigia: € 1.500 (3*€500)

B) Somma assicurata: € 250.000

Tipo di sinistro: subiti dagli assicurati in qualità di conducenti o di trasportati dei Veicoli assicurati

Numero componenti Nucleo Famigliare: 2

Somma assicurata per ciascun componente: € 125.000

Postumi Invalidanti accertati: 3%

Indennizzo riconosciuto senza franchigia per i primi € 100.000: € 3.000 (3x€1.000)

Indennizzo riconosciuto per i restanti € 25.000: € 0 (in franchigia)

Indennizzo totale: € 3.000 (€ 3.000 + € 0)

C) Somma assicurata: € 250.000

Tipo di sinistro: tempo libero (es. attività sportiva ricreativa)

Numero componenti Nucleo Famigliare: 2

Somma assicurata per ciascun componente: € 125.000

Postumi Invalidanti accertati: 3%

Indennizzo riconosciuto: nessuno (in franchigia)

D) Somma assicurata: € 250.000

Tipo di sinistro: tempo libero (es. attività sportiva ricreativa)

Numero componenti Nucleo Famigliare: 2

Somma assicurata per ciascun componente: € 125.000

Postumi Invalidanti accertati: 5%

Indennizzo riconosciuto: € 2.500 ((5-3) *€1.250)

Opzione "INFORTUNI VEICOLI NON ASSICURATI"

Per questa opzione Vittoria garantisce un importo massimo di € 100.000 per il caso Morte o per il caso Invalidità Permanente che può essere sommato all'eventuale capitale già presente in una delle altre "opzioni infortuni" scelte.

Esempio

Caso Invalidità Permanente

Postumi Invalidanti accertati : 3%

Indennizzo riconosciuto per l'opzione "Infortuni Veicoli non assicurati": \in 3.000 (3x \in 1.000) Indennizzo riconosciuto se presente un'altra delle "opzioni infortuni", esempio:opzione "Infortuni del conducente" con somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente pari a \in 50.000: \in 1.500 (3x \in 500)

Indennizzo totale: € 4.500 (€ 3.000 + € 1.500)

Avvertenza

E' previsto un limite massimo di età pari a 80 anni.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo "Limiti di età"

B) Sospensione della Patente

Con questa garanzia Vittoria si impegna a corrispondere all'Assicurato/Contraente un'indennità giornaliera in caso di sospensione della patente conseguente a sinistro che abbia causato morte o lesioni alla persona di terzi.

La garanzia può essere prestata in forma nominativa (collegata quindi al soggetto) oppure sulla targa (collegata quindi al veicolo identificato in polizza).

La garanzia è disciplinata, nel dettaglio, al capitolo "Sospensione della patente", articolo "Oggetto dell'Assicurazione".

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio al capitolo "Sospensione della patente", articolo "Delimitazione dell'assicurazione".

"Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di somme assicurate (importo massimo assicurabile per indennità giornaliera). Non sono previste franchigie e scoperti.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite Vittoria si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Diaria: € 30

Periodo di sospensione: giorni 10

Indennizzo: € 300

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

"Avvertenza"

Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno Vittoria a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle "Condizioni valide per tutte le opzioni", articolo "Persone assicurabili", nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile.

Avvertenza

Il presente contratto non prevede specifici casi di nullità a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare immediata comunicazione a Vittoria di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile e delle variazioni nella professione.

L'insorgenza di determinate patologie ed il superamento del limite di età stabilito determinano la cessazione dell'assicurazione come previsto dagli articoli: "Limiti di età" e "Persone non assicurabili".

6. Premi

Il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in più rate applicando l'aumento che viene indicato nel contratto.

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria od in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario:
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

7. Adequamento del premio e delle somme assicurate

Laddove esplicitamente previsto sul contratto le somme assicurate e il premio delle garanzie sono soggetti ad adeguamento secondo gli indici di variazione dei prezzi.

2.7

8. Diritto di recesso

"Avvertenza"

In caso di vendita a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria.

"Avvertenza"

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente sia in favore di Vittoria.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda alle "Condizioni valide per tutte le opzioni", articoli "Possibilità da parte di Vittoria di variare le condizioni di premio" e "Proroga del contratto".

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una richiesta fatta per iscritto a Vittoria. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte di Vittoria.

Una causa di decadenza dei diritti derivanti dal contratto è, ad esempio, il mancato rispetto dei termini di presentazione della denuncia di sinistro.

10. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa

Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di Invalidità Permanente danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

"Avvertenza"

Il Contraente dovrà denunciare il sinistro entro 5 giorni dall'accadimento tramite raccomandata a/r o telefax o pec (posta elettronica certificata) da inviare all'agenzia di riferimento o a Vittoria. Non sono previste spese a carico del Contraente/assicurato per l'accertamento del danno. Per dettagli circa modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia si rinvia alle "Condizioni valide per tutte le opzioni", "Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi", "Criteri di indennizzo" e tabella di sintesi "Adempimenti in caso di sinistro".

13. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 - email servizioreclami@ vittoriaassicurazioni.it).

Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.

Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell'evento (in assenza sarà utile indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte);
- sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione dedicata ai reclami del sito internet dell'Impresa www.vittoriaassicurazioni.com.

E' inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie.

- Negoziazione assistita. E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria vedasi punto successivo nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
- Mediazione Obbligatoria. E' un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti
- Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il
 contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'impresa di assicurazione la cui richiesta di
 risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro senza ricorrere al giudice. Nasce da
 un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune
 Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le

imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell'ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).

Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB via G.B. Martini 3 00198 Roma;
- d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP Piazza Augusto Imperatore, 27 00186 Roma Italia.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.

"Avvertenza"

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:

- contattare il numero verde 800.016611
- accedere all'apposita sezione dedicata nel sito internet dell'Impresa e compilare il FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

14. Arbitrato

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni, oppure sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'Infortunio, è prevista per le Parti la possibilità di ricorrere ad Arbitrato.

In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Medico, mentre le spese del terzo Medico sono ripartite a metà.

Per il dettaglio si rimanda all'articolo "Controversie e arbitrato irrituale" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

Avvertenza

In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Il Collegio Medico risiede nel comune -sede di Istituto di Medicina Legale -più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Avvertenza

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:

- contattare il numero verde 800.016611
- inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it

15. Mediazione obbligatoria

Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all'articolo "Procedimento di mediazione".

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato



AREA RISERVATA

"In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Vittoria – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova "AREA RISERVATA" che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire:

- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido

e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.016.611"

3.1

Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la proteziono dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).

- 1 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
- 3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.
- 4 Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali,religiose.
- 5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a MAPFRE Asistencia Italia e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all'Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento
 dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di
 archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni
 alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale
 per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
 - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e
 reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati
 strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per la

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.

Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
- commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- WASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 Roma), ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Legge 26 maggio 2000, n.137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF Unità di Informazione Finanziaria Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono
 operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal
 gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);
- Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; W.FF; W.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM
- 7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

LINFA STRADA CLASSI

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (n. verde 800.016.611 - e-mail info@vittoriaassicurazioni.it) (10).

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

¹⁰ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Glossario

Ai sotto elencati termini, <u>relativi a tutte le opzioni</u> indicate nel capitolo "Rischi Assicurati", le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Circolazione

Circolazione dei veicoli in moto su strada, comprendendo anche quelli momentaneamente in sosta su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ovvero tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta da Vittoria in caso di sinistro

Vittoria

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Veicoli

I ciclomotori, i motocicli, i motocarri, le autovetture e gli autocarri.

Sezione Persona

A) Infortuni del conducente

"CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE OPZIONI"

Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, per quest'ultima qualora sia determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia, o dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del veicolo. L'assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l'eventuale parte della rata di premio pagata e non goduta verrà rimborsata a richiesta del Contraente.

Possibilità da parte di Vittoria di variare le condizioni di premio.

Alla scadenza annuale, il contratto potrà essere rinnovato con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente concordate. Le nuove condizioni di tariffa si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio e del rilascio da parte di Vittoria dei documenti contrattuali con indicate le nuove condizioni di tariffa.

Proroga del contratto

(Solo per contratti stipulati senza RCA)

Il contratto di durata non inferiore all'anno, giunto alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti, è prorogato una o più volte per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

La disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e, pertanto, in mancanza di disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma.

In caso di variazioni tariffarie, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede di Vittoria o presso l'Agenzia a cui la polizza è assegnata, entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art.1901, 2 comma, el Codice Civile (periodo di mora).

Qualora II contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova pertanto applicazione il periodo di mora di cui all'art. 1901, 2 comma del Codice Civile.

Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Qualora l'assicurazione sia stipulata con la forma "sulla targa" il limite sussiste solo nel caso in cui a seguito di sinistro si accerti che alla guida vi era soggetto con età pari o superiore a quella indicata. Nel caso tale età fosse raggiunta nel corso della durata della polizza, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine. L'eventuale incasso dei premi scaduti,

dopo il compimento dell'età suddetta, non può essere opposto ai fini della validità dell'assicurazione ed i premi pagati e non goduti verranno restituiti a fronte della richiesta del Contraente.

Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'Infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale, deve essere fatta alla Direzione di Vittoria o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui l'Assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente Vittoria sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici Vittoria e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell'Assicurato. Vittoria non è tenuta a corrispondere anticipi sull'indennità.

Controversie e arbitrato irrituale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'Infortunio, le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Recesso dal contratto per variazioni di legge

Vittoria e il Contraente si riservano la facoltà, nel caso di modifiche delle norme di Legge concernenti la circolazione, di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso verrà rimborsata al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Procedimento di Mediazione

Ad eccezione delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28"). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte

richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@ pecvittoriaassicurazioni.it
- 2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo di regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Caso di Invalidità permanente

Se l'Infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato facendo riferimento a quanto riportato agli articoli "Criteri di indennizzo" e "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente".

Criteri di indennizzo

Vittoria corrisponde l'indennità per le sole conseguenze dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'articolo "Persone non assicurabili".

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso di ernia che risulti compresa in garanzia, l'indennizzo è riconosciuto come segue:

- se l'ernia è operabile Vittoria riconoscerà un grado di invalidità permanente forfettario pari all'1% con il massimo indennizzo di € 3.000;
- se l'ernia non risulta operabile, Vittoria riconoscerà postumi invalidanti fino al massimo del 9% dell'Invalidità Permanente Totale. La liquidazione avverrà al netto delle franchigie previste.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione potrà essere rimessa al Collegio Medico di cui all'articolo "Controversie e arbitrato irrituale".

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente", l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennizzo sia stato offerto in misura determinata e non ancora pagato, Vittoria paga agli eredi dell'assicurato l'importo offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente

Se l'Infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, il grado di invalidità permanente è accertato facendo anche convenzionalmente riferimento ai valori indicati nella seguente tabella:

Casi di Invalidità Permanente	%
perdita totale, anatomica o funzionale di:	
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
la falange ungueale del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole , ma con immobilità della scapola	25%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%
paralisi completa del nervo radiale	35%
paralisi completa del nervo ulnare	20%
amputazione di un arto inferiore:	
al di sopra della metà della coscia	70%
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%

anchilosi del ginocchio in estensione	25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%
paralisi completa dello sciatico-popliteo-esterno (SPE)	15%
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
sordità completa da un orecchio	10%
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune di:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
12a dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di metamero sacrale	3%
esiti di frattura di metamero coccigeo con callo deforme	5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Lesione al rachide cervicale

In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che comporti lesione al rachide cervicale ("colpo di frusta"), certificata da documento emesso dal presidio di Pronto Soccorso, è riconosciuto un grado di invalidità permanente forfettaria pari all'1% con il massimo indennizzo di € 1.000, senza necessità di sottoporre il danneggiato a visita medico legale.

Rischi non assicurati

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se il Conducente è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e, comunque, idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze fisiche subite dal conducente nel sinistro;
- b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
- c) nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- d) durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;

- e) durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- f) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara:
- g) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio oppure del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza;

PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

_ durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.

PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA

_ (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.

PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

_ se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida (legge 21/1992).

- h) da affezione, contagio, intossicazione;
- i) da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato.
- che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari;
- m) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di-stupefacenti o di allucinogeni;
- n) occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, quali ad esempio la rissa, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;
- o) manifestazioni epilettiche.

Non rientrano, altresì, in garanzia le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da Infortunio; le ernie di origine non traumatica e le rotture sottocutanee dei tendini.

Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di Legge.

LINEA STRADA CLASSIC

RISCHI ASSICURATI

OPZIONE "INFORTUNI CARD"

Glossario

Infortunio

E' considerato Infortunio il caso di sinistro CARD a cui sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n° 209 e del relativo regolamento attuativo (d.p.r. 18 luglio 2006, n° 254) e successive modifiche che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza un'invalidità permanente.

In ogni caso l'evento deve avere una causa fortuita, violenta ed esterna.

Sinistro Card

L'evento dovuto alla circolazione stradale a cui sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n° 209 e del relativo regolamento attuativo (d.p.r. 18 luglio 2006, n° 254) e successive modifiche.

Veicoli

I ciclomotori, i motocicli, i motocarri, le autovetture e gli autocarri.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata esclusivamente in caso di Infortunio subito dal conducente mentre è alla guida del veicolo assicurato con Vittoria ed in caso di Sinistro CARD.

E' assicurato il solo caso "invalidità permanente".

L'assicurazione è prestata nella forma "sulla targa" ed è operante se:

- il conducente è munito della prescritta abilitazione in base alle disposizioni vigenti;
- l'uso del veicolo avviene con il consenso del Contraente o di chi ha il diritto di disporne;
- il veicolo è assicurato con Vittoria per la garanzia di Responsabilità Civile Auto.

Attivazione della garanzia

L'indennizzo è corrisposto solo nei casi di responsabilità, parziale o totale, dell'assicurato come risultante dall'istruttoria del Sinistro Card rubricato da Vittoria per la garanzia r.c. auto. In caso di responsabilità totale dell'assicurato, Vittoria corrisponderà l'indennizzo considerando l'intero capitale assicurato; in caso di corresponsabilità, di qualsiasi grado, dell'assicurato, Vittoria corrisponderà l'indennizzo considerando convenzionalmente il capitale assicurato ridotto del 50%.

Se l'assicurato <u>non ha alcuna responsabilità</u> ed è, quindi, stata accertata la totale responsabilità di un terzo, Vittoria non corrisponderà alcun indennizzo.

Nel caso di controversie in merito al grado di responsabilità e nel caso l'assicurato abbia fatto ricorso alle vie legali, per la determinazione dell'indennizzo si farà riferimento al grado di responsabilità definito agli esiti del processo di 1° grado. Qualora la controversia non si risolva entro un anno dalla data di inizio del processo di 1° grado, Vittoria corrisponderà all'assicurato, in misura forfettaria, un importo pari al 50% dell'indennizzo determinato ai sensi di polizza.

Proroga del contratto

Il contratto, <u>stipulato senza tacito rinnovo</u>, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova pertanto applicazione il periodo di mora di cui all'art. 1901, 2 comma del Codice Civile.

Caso Invalidità Permanente - Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata tenendo conto:

- del grado di responsabilità totale oppure parziale;
- del grado di invalidità permanente accertata dal medico di Vittoria anche con riferimento ai valori indicati nella tabella riportata nell'articolo "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

Vittoria indennizza le sole lesioni fisiche, oggettivamente constatabili, le quali abbiano avuto per conseguenza un'invalidità permanente, con il limite massimo del 9%. Pertanto, qualora, vengano accertati postumi invalidanti superiori al 9%, Vittoria indennizza un grado massimo di invalidità permanente pari al 9%. Franchigia per il caso di Invalidità Permanente Parziale

Non è prevista alcuna franchigia.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana.

OPZIONE "INFORTUNI DEL CONDUCENTE"

Glossario

Frattura Ossea

Interruzione della continuità di un osso, parziale o totale, strumentalmente accertata prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna (sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee e i distacchi cartilaginei).

Infortunio

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente ,un ricovero in istituto di cura, una Frattura Ossea, un rimborso di spese sanitarie.

Istituto di cura

L'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Ricovero

La degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, esclusivamente in caso di Infortunio subito dal conducente durante la circolazione dei Veicoli assicurati.

Sono assicurati i casi: "morte", "invalidità permanente", "ricovero"" e "rimborso spese sanitarie".

L'assicurazione è prestata nelle seguenti forme:

- A. nominativa
- B. sulla targa

La garanzia è operante, in entrambe le sue forme, se il conducente è munito della prescritta abilitazione in base alle disposizioni vigenti.

Per la sola forma "sulla targa", la garanzia è operante se l'uso del veicolo avviene con il consenso del Contraente o di chi ha il diritto di disporne.

Fermo quanto sopra esposto, l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato:

- a. sale a bordo al momento in cui ne è disceso;
- a terra, durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione:
- a terra, nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Estensioni di garanzia

Fatto salvo quanto previsto all'articolo "Rischi non assicurati" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- malore o incoscienza:

- caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e slavine;
- causati da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi durante la circolazione del veicolo.

Sono altresì considerati infortuni:

- i colpi di sole e di calore;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo identificato in polizza;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze.

Infortuni causati da colpa grave - tumulti popolari - rischio guerra

L'assicurazione comprende, a parziale deroga:

- dell'art. 1900 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- dell'art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva nonché gli infortuni avvenuti all'estero (fatta eccezione per il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

Caso Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, Vittoria corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, Vittoria corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Morte presunta

Vittoria indennizza la somma prevista per il caso di morte qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso.

In questi casi l'indennizzo ai beneficiari avverrà:

- trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile;
- sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l'Infortunio.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da Infortunio indennizzabile, Vittoria avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, da parte dei beneficiari o per loro conto dall'Assicurato, l'Assicurato medesimo potrà fare valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente riportata nell'evento di cui sopra.

Caso Invalidità Permanente - Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata tenendo conto del grado di invalidità permanente accertata dal medico di Vittoria anche con riferimento ai valori

indicati nella tabella riportata nell'articolo "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

Franchigia per il caso di Invalidità Permanente Parziale

L'indennizzo per l'invalidità permanente parziale è corrisposto come segue:

- sulla parte di somma assicurata fino a € 100.000 l'indennizzo per invalidità permanente parziale viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia;
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 100.000:
 - o per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo;
 - o per invalidità permanente parziale superiore al 3%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 3%;

Qualora il grado liquidabile di invalidità permanente parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all'articolo "Criteri di indennizzo" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni", in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 70% della totale, Vittoria corrisponderà l'indennizzo come se l'invalidità permanente fosse totale, pagando l'intera somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Indennità aggiuntiva per grandi invalidità

In caso di Infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini, come conseguenza diretta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale, Vittoria corrisponderà per un periodo massimo di tre annualità un'ulteriore indennità di importo annuo pari al 15% della somma per la quale l'infortunato risulta assicurato, con il limite di Euro 13.000 all'anno.

Cinture di sicurezza

Nel caso di sinistro che provochi la morte o una invalidità permanente le somme assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente indicate sul simplo di polizza vengono diminuite del 50% se risulta che il conducente, al momento del sinistro, non aveva le cinture di sicurezza regolarmente allacciate.

Ricovero a seguito di Infortunio - Frattura Ossea

- a) In caso di ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio, non escluso ai sensi di polizza, Vittoria assicura, per ogni pernottamento e per un periodo massimo di 300 giorni per anno assicurativo, la corresponsione dell'indennità pattuita in polizza. L'indennizzo per il ricovero verrà corrisposto dal giorno del ricovero fino a quello dell'avvenuta dimissione.
 - La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di Frattura Ossea, in alternativa alla garanzia "Ricovero a seguito di Infortunio", l'Assicurato può optare per la liquidazione dell'indennità di cui al seguente punto b).

- b) In alternativa alla garanzia "Ricovero a seguito di Infortunio" oppure quando l'Infortunio non abbia reso necessario il ricovero, in caso di Frattura Ossea, Vittoria corrisponde un'indennità giornaliera, di importo pari a quella da ricovero, per ciascun giorno di prognosi iniziale risultante dal verbale di Pronto Soccorso, dalla cartella clinica o da equivalente certificazione medica specialistica.
 - Qualora, al termine dei giorni di prognosi iniziale, sia necessario un ulteriore periodo di tempo affinché la frattura sia consolidata (circostanza strumentalmente accertata), Vittoria corrisponde, per ciascun giorno, la metà dell'indennità assicurata. Complessivamente, Vittoria corrisponderà l'indennità giornaliera per un periodo massimo di 30 giorni per evento e per anno assicurativo.

In caso di Frattura Ossea, l'Assicurato o gli aventi diritto, oltre a essere tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo "Denuncia dell'Infortunio ed obblighi relativi", devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, del verbale di Pronto Soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica.

Rimborso delle spese sanitarie a seguito di Infortunio

In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, Vittoria rimborsa, fino a concorrenza del capitale indicato in polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese effettivamente sostenute per:

- a) prestazioni sanitarie durante il ricovero con o senza intervento chirurgico:
 - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l'intervento;
 - rette di degenza, con il limite giornaliero del 2% del capitale indicato in polizza;
 - assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- b) prestazioni sanitarie successive al ricovero:
 visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure
 termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni
 successivi al ricovero purché prescritti dal medico curante;
- c) il trasporto dell'Assicurato con ambulanza all'istituto di cura, da un istituto di cura all'altro e per il ritorno a casa, fino a concorrenza del 10% del capitale assicurato, con il limite di € 500 (la necessità del trasporto deve essere certificata da un medico);
- d) primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da Infortunio, le spese sostenute per l'acquisto o noleggio (per un anno) di carrozzelle ortopediche, nonché le spese per l'acquisto di mezzi di contenzione, fino a concorrenza di € 500;
- e) cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, effettuati entro due anni dall'Infortunio e sempreché la polizza sia in vigore, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall'Infortunio, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata, con il massimo di € 750.

Per le prestazioni sanitarie successive al ricovero relative alla fisiochinesiterapia ed ai mezzi di contenzione, il rimborso viene effettuato se l'invalidità permanente è superiore al 3% della totale.

In caso di sinistro l'Assicurato o gli aventi diritto, oltre a essere tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo "Denuncia dell'Infortunio ed obblighi relativi", devono presentare copia integrale della cartella clinica (in caso di ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relativa notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata.

Vittoria corrisponde all'Assicurato l'indennità forfettaria di Euro 50 per ciascun sinistro comportante ricovero a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato

N

A

La garanzia opera in tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia con moneta legalmente in corso al momento del sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizione particolare trasportati (valida solo per autovetture ad uso privato)

La garanzia si intende estesa ai trasportati del veicolo identificato in polizza, per le medesime somme assicurate per il conducente. La garanzia è operante soltanto se:

- il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
- il trasporto venga effettuato in base al numero di posti previsti dalla carta di circolazione;
- il veicolo non venga adibito ad uso diverso da quello indicato dalla carta di circolazione;
- l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto a disporne.

OPZIONE "INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DEL TEMPO LIBERO"

Glossario

Frattura ossea

Interruzione della continuità di un osso, parziale o totale, strumentalmente accertata prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna (sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee e i distacchi cartilaginei).

Infortunio

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, un ricovero in istituto di cura, una Frattura Ossea, un rimborso di spese sanitarie.

Istituto di cura

L'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Nucleo Famigliare

Il nucleo composto dal Contraente, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli anche se non conviventi, se fiscalmente a carico. Tutti i componenti devono risultare iscritti, unitamente al Contraente, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia al momento del sinistro.

Ricovero

La degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

Vita Privata

L'insieme delle attività che esulano da quelle lavorative a carattere professionale (principali o secondarie) e da eventuali altre attività lavorative occasionali.

Le attività scolastiche degli studenti, il lavoro esplicato per il governo della propria casa, del giardino, dell'orto, nonché per altri comuni scopi familiari, non sono considerati "attività lavorative" ai fini della presente garanzia e rientrano pertanto nella definizione di "Vita Privata".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione, sino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, vale in caso di Infortunio che il Contraente ed i componenti del suo Nucleo Famigliare subiscano in dipendenza delle evenienze della Vita Privata.

Sono compresi gli infortuni subiti dagli assicurati nella loro qualità di:

- conducenti o trasportati dei Veicoli assicurati;
- passeggeri su mezzi di trasporto pubblici, terrestri o marittimi, su autobus in servizio privato, su aerei ed elicotteri, entro i limiti previsti dall'articolo "Infortuni aeronautici" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

L'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato:

- a. sale a bordo al momento in cui ne è disceso;
- b. a terra, durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la

- ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione:
- c. a terra, nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Sono assicurati i casi: "morte", "invalidità permanente", "ricovero"" e "rimborso spese sanitarie".

L'assicurazione è prestata a favore del Contraente (persona fisica) identificato in polizza e dei componenti del suo nucleo familiare.

Estensioni

Fatto salvo quanto previsto all'articolo "Rischi non assicurati" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni", la garanzia opera inoltre per gli infortuni derivanti da:

- malore o incoscienza;
- immersioni in apnea;
- pratica dell'idrosci e dello sci (anche nelle zone appositamente attrezzate dei ghiacciai);
- esercizio di giochi ed attività sportive di pratica comune, purché a carattere dilettantistico o ricreativo ed escluso comunque quanto indicato all'articolo "Rischi non assicurati" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

Sono altresì considerati infortuni:

- colpi di sole o di calore;
- asfissia non di origine morbosa:
- annegamento;
- assideramento o congelamento, la folgorazione;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- strappi muscolari;
- le affezioni derivanti da morsi di animali, punture di aracnidi o insetti escluse, per questi ultimi, quelle delle quali gli insetti sono portatori necessari.

Infortuni causati da colpa grave - tumulti popolari - rischio guerra

L'assicurazione comprende, a parziale deroga:

- dell'art. 1900 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- dell'art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva nonché gli infortuni avvenuti all'estero (fatta eccezione per il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

Rischi non assicurati

Ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo "Rischi non assicurati" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni", sono esclusi gli infortuni:

 a) derivanti dalla pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest'ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, immersioni con

- autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci fuori pista, sci acrobatico, sci estremo, sci alpinismo, snow-board acrobatico ed estremo, kitesurf, snow-kite, bob, hockey, rugby, football americano, bungee jumping, down hill, rafting, discesa di rapide, skeleton, slittino, torrentismo, canyoning, hydrospeed, canoa e kajak che comporti discesa di rapide;
- b) derivanti dalla partecipazione a gare calcistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo, e a gare ippiche e relative prove;
- s) derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente (gare, allenamenti, prove);
- c) subiti durante l'uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, salvo quanto precisato all'art. "Infortuni Aeronautici";
- d) verificatisi durante l'uso di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), "prove libere" all'interno di autodromi e/o motodromi, salvo che si tratti di regolarità pura;
- e) causati da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- f) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato.

Caso Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, Vittoria corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, Vittoria corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Morte presunta

Vittoria indennizza la somma prevista per il caso di morte qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso.

In questi casi l'indennizzo ai beneficiari avverrà:

- trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile;
- sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l'Infortunio.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da Infortunio indennizzabile, Vittoria avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, da parte dei beneficiari o per loro conto dall'Assicurato, l'Assicurato medesimo potrà fare valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente riportata nell'evento di cui sopra.

Caso Invalidità Permanente - Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata tenendo conto:

- del grado di invalidità permanente accertato dal medico di Vittoria anche con riferimento ai valori indicati nella tabella riportata nell'articolo "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni";

- che la somma assicurata per ciascuna garanzia si intende ripartita, in parti eguali, tra tutti i componenti del nucleo familiare al momento del sinistro

Franchigia per il caso di Invalidità Permanente Parziale

L'indennizzo per l'invalidità permanente parziale è corrisposto come segue.

- A) Sinistro subito dagli assicurati in qualità di conducenti o di trasportati dei Veicoli assicurati:
 - sulla parte di somma assicurata fino a € 100.000 l'indennizzo per invalidità permanente parziale viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia;
 - sulla parte di somma assicurata eccedente € 100.000:
 - o per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo:
 - o per invalidità permanente parziale superiore al 3%, l'indennizzo è riconosciuto solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 3%.
- B) Sinistro relativo ai rischi diversi da quelli di cui al punto A): su tutta la somma assicurata:
 - o per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo:
 - o per invalidità permanente parziale superiore al 3%, l'indennizzo è riconosciuto solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 3%.

Qualora il grado liquidabile di invalidità permanente parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all'articolo "Criteri di indennizzo" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni", in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 70% della totale, Vittoria corrisponderà l'indennizzo come se l'invalidità permanente fosse totale, pagando l'intera somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Indennità aggiuntiva per grandi invalidità

In caso di Infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini, come conseguenza diretta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale, Vittoria corrisponderà per un periodo massimo di tre annualità un'ulteriore indennità di importo annuo pari al 15% della somma per la quale l'infortunato risulta assicurato, con il limite di Euro 13.000 all'anno.

Ricovero a seguito di Infortunio - Frattura Ossea

a) In caso di ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio, non escluso ai sensi di polizza, Vittoria assicura, per ogni pernottamento e per un periodo massimo di 300 giorni per anno assicurativo, la corresponsione dell'indennità pattuita in polizza. L'indennizzo per il ricovero verrà corrisposto dal giorno del ricovero fino a quello dell'avvenuta dimissione.

La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di Frattura Ossea, in alternativa alla garanzia "Ricovero a seguito di Infortunio", l'Assicurato può optare per la liquidazione dell'indennità di cui al seguente punto b).

b) In alternativa alla garanzia "Ricovero a seguito di Infortunio" oppure quando l'Infortunio non abbia reso necessario il ricovero, in caso di Frattura Ossea, Vittoria corrisponde un'indennità giornaliera, di importo pari a quella da ricovero, per ciascun giorno di prognosi iniziale risultante dal verbale di Pronto Soccorso, dalla cartella clinica o da equivalente certificazione medica specialistica. Qualora, al termine dei giorni di prognosi iniziale, sia necessario un ulteriore periodo di tempo affinché la frattura sia consolidata (circostanza strumentalmente accertata), Vittoria corrisponde, per ciascun giorno, la metà dell'indennità assicurata. Complessivamente, Vittoria corrisponderà l'indennità giornaliera per un periodo massimo di 30 giorni per evento e per anno assicurativo.

In caso di Frattura Ossea, l'Assicurato o gli aventi diritto, oltre a essere tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo "Denuncia dell'Infortunio ed obblighi relativi", devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, del verbale di Pronto Soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica.

Rimborso delle spese sanitarie a seguito di Infortunio

In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, Vittoria rimborsa, fino a concorrenza del capitale indicato in polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese effettivamente sostenute per:

- a) prestazioni sanitarie durante il ricovero con o senza intervento chirurgico:
 - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l'intervento;
 - rette di degenza, con il limite giornaliero del 2% del capitale indicato in polizza;
 - assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- b) prestazioni sanitarie successive al ricovero:
- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero purché prescritti dal medico curante;
- c) il trasporto dell'Assicurato con ambulanza all'istituto di cura, da un istituto di cura all'altro e per il ritorno a casa, fino a concorrenza del 10% del capitale assicurato, con il limite di € 500 (la necessità del trasporto deve essere certificata da un medico);
- d) primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da Infortunio, le spese sostenute per l'acquisto o noleggio (per un anno) di carrozzelle ortopediche, nonché le spese per l'acquisto di mezzi di contenzione, fino a concorrenza di € 500;
- e) cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, effettuati entro due anni dall'Infortunio e sempreché la polizza sia in vigore, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall'Infortunio, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata, con il massimo di € 750.

Per le prestazioni sanitarie successive al ricovero relative alla fisiochinesiterapia ed ai mezzi di contenzione, il rimborso viene effettuato se l'invalidità permanente è superiore al 3% della totale.

In caso di sinistro l'Assicurato o gli aventi diritto, oltre a essere tenuti agli adempimenti previsti da "Denuncia dell'Infortunio ed obblighi relativi", devono presentare copia integrale della cartella clinica (in caso di ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relativa notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

Vittoria corrisponde all'Assicurato l'indennità forfettaria di Euro 50 per ciascun sinistro comportante ricovero a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato

Calamità naturali.

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, <u>la garanzia opera per gli infortuni</u> derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni.

Resta però convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca, in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più Assicurati con Vittoria, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 4.000.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.

La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.

Infortuni aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante).

La garanzia opera per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i <u>viaggi in aereo</u>, <u>turistici o di trasferimento</u>, <u>effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti</u>, tranne che da Enti/Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e da Aeroclubs.

Il rischio aereo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile per intraprendere un viaggio e cessa quando ne è disceso. Il rischio di salita e discesa è considerato rischio aereo.

La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale.

Se più Assicurati subiscono un Infortunio nello stesso evento, l'esborso a carico di Vittoria non potrà superare la somma di Euro 6.500.000, complessivamente per aeromobile, relativamente al rischio di volo, restando inteso che in detto limite rientrano anche gli indennizzi riferentisi ad altri Assicurati per lo stesso rischio con altre eventuali polizze stipulate dallo stesso Contraente con Vittoria.

Pertanto, qualora i predetti indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere, nel totale, tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con Vittoria.

La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.

Il limite per aeromobile sopra indicato non è soggetto ad adeguamento.

Estensione territoriale.

La garanzia opera in tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia con moneta legalmente in corso al momento del sinistro.

"Opzione INFORTUNI VEICOLI NON ASSICURATI"

Glossario

Collisione

Scontro tra Veicoli.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa è prestata per gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione, esclusivamente in caso di collisione avvenuta tra il veicolo assicurato ed un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione.

La garanzia può essere prestata in forma:

- nominativa (collegata, quindi, al soggetto identificato in polizza) oppure
- sulla targa (collegata, quindi, al veicolo identificato in polizza).

Caso morte a seguito di collisione con veicoli identificati non assicurati

(Concedibile in abbinamento alle garanzie "collisione con Veicoli identificati non assicurati" e "caso invalidità permanente a seguito di collisione con Veicoli identificati non assicurati")

Se l'Infortunio, conseguente alla collisione avvenuta tra il veicolo assicurato ed un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione, ha come conseguenza la morte del conducente, Vittoria corrisponde un indennizzo con limite massimo pari a € 100.000, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute sul luogo del sinistro e dal verbale risulti censito il veicolo non assicurato.

Nel caso in cui in polizza sia già operante anche una delle "opzioni infortuni" sopra descritte, il capitale della presente garanzia sarà sommato a quelli già esistenti, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 300.000 per sinistro.

Caso invalidità permanente a seguito di collisione con Veicoli identificati non assicurati

(Concedibile in abbinamento alle garanzie "collisione con Veicoli identificati non assicurati" e "caso morte a seguito di collisione con Veicoli identificati non assicurati")

Se l'Infortunio, conseguente alla collisione avvenuta tra il veicolo assicurato ed un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione, ha come conseguenza l'invalidità permanente del conducente, Vittoria corrisponde un indennizzo con limite massimo pari a € 100.000, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute sul luogo del sinistro e dal verbale risulti censito il veicolo non assicurato.

Nel caso in cui in polizza sia già operante anche una delle "opzioni infortuni" sopra descritte, il capitale della presente garanzia sarà sommato a quelli già esistenti, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 300.000 per sinistro.

Caso Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, Vittoria corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, Vittoria corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Morte presunta

Vittoria indennizza la somma prevista per il caso di morte qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso.

In questi casi l'indennizzo ai beneficiari avverrà:

- trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile;
- sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l'Infortunio.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da Infortunio indennizzabile, Vittoria avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, da parte dei beneficiari o per loro conto dall'Assicurato, l'Assicurato medesimo potrà fare valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente riportata nell'evento di cui sopra

Proroga del contratto

Il contratto, stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova pertanto applicazione il periodo di mora di cui all'art. 1901, 2 comma del Codice Civile.

Caso Invalidità Permanente - Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata tenendo conto del grado di invalidità permanente accertata dal medico di Vittoria anche con riferimento ai valori indicati nella tabella riportata nell'articolo "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

Franchigia per il caso di Invalidità Permanente Parziale

Non è prevista alcuna franchigia.

Estensione territoriale.

La garanzia opera in tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia con moneta legalmente in corso al momento del sinistro.

LINEA STRADA OLASSIC

B) Sospensione della patente

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria, fino ad un periodo di 365 giorni per anno assicurativo, si obbliga a corrispondere all'Assicurato/Contraente o, se diverso, all'Assicurato indicato in polizza, l'indennità giornaliera pattuita nel caso venga sospesa la patente italiana di abilitazione a condurre veicoli a motore in conseguenza di incidente della circolazione che abbia causato la morte o lesioni alla persona di terzi a condizione che il medesimo sia avvenuto nel corso della garanzia e non in violazione di uno o più articoli del Codice della Strada oppure che sia stato accolto il ricorso proposto contro il provvedimento.

La garanzia è operante anche a seguito di violazione del Codice della Strada, solo per persone giuridiche ed unicamente per risarcire i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda a seguito dell'adozione delle misure di sospensione o di ritiro del documento nei confronti di soggetti operanti presso di essi, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio di attività cui sono adibiti, con le seguenti limitazioni:

- esclusione dell'operatività della garanzia in caso di sospensione/ritiro della patente a seguito del superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h (art. 142 CdS);
- riduzione del 50% del pagamento della diaria pattuita in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o in caso di rifiuto a sottoporsi all'alcool test.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato, ove sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso, venga prosciolto o assolto dall'imputazione e che l'incidente si verifichi mentre l'Assicurato si trova alla guida di veicolo per il quale risulta abilitato da regolare patente di guida la cui categoria è riportata in polizza.

L'assicurazione è prestata, secondo la scelta risultante in polizza:

- A. "Sulla targa" è assicurato il Conducente del veicolo specificamente identificato in polizza;
- B. "Nominativa" è assicurata la persona nominalmente indicata in polizza.

Delimitazioni dell'assicurazione

L'assicurazione non è operante se:

- la patente non è valida e regolare in relazione al veicolo guidato al momento del sinistro:
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- se al momento dell'incidente il veicolo condotto dall'Assicurato non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- nel caso di revoca della patente.

L'assicurazione non opera altresì nel caso che la patente venga sospesa in relazione a fatti diversi, ancorché concomitanti, da quelli assicurati.

Denuncia dei sinistri - obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve informare Vittoria, per raccomandata o per fax, dell'avvenuta sospensione della patente entro e non oltre il quinto giorno dal provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e i motivi che lo hanno determinato.

L'Assicurato è tenuto, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, a promuovere l'azione tendente ad ottenere la revoca del provvedimento adottato. L'Assicurato deve dare immediato avviso a Vittoria dell'avvenuta restituzione della patente.

Fermo quanto disposto dal punto "Pagamento dell'indennizzo", l'indennità giornaliera pattuita viene corrisposta a periodi mensili posticipati, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la sospensione della patente e fino a quando sussiste tale sospensione. In caso di morte dell'Assicurato durante la sospensione della patente, Vittoria non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità. Liquiderà tuttavia le indennità maturate fino al giorno del decesso agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Note



Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/12/2015

